

Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 17399/2007

Eccezione - Formulazione - Indicazione del foro ritenuto competente - Obbligatorietà - Fondamento - Erronea indicazione - Irrituità dell'eccezione - Configurabilità - Esclusione - Difetto di adesione dell'attore a detta indicazione - Conseguenze - Individuazione del foro competente da parte del giudice adito.

L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri termini, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l'erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l'eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17399 del 08/08/2007

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

17399

2007